

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E IL SOGGETTO EROGATORE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA REDANCIA PO SRL PER LE STRUTTURE GESTITE IN CREMA.**

PREMESSO che

- Con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 3423 del 22/04/2014 la Società Redancia Po srl è stata riconosciuta quale unico soggetto gestore delle strutture sanitarie direttamente gestite come di seguito elencate:
    - Comunità Ancora – struttura psichiatrica sita in Crema Via Monte Nero n. 13 è stata accreditata per n. 9 posti letto accreditati e a contratto;
    - Comunità Moschettone – struttura psichiatrica sita in Crema Via Monte Nero n. 9 è stata accreditata per n. 9 posti letto accreditati e a contratto;
    - Comunità Grillo – struttura psichiatrica sita in Crema Via Monte Nero n. 11 è stata accreditata per n. 9 posti letto accreditati e a contratto
    - Comunità Gassa D'Amante – struttura psichiatrica sita in Crema Via Monte Nero n. 15 è stata accreditata per n. 9 posti letto accreditati
- secondo per l'assetto organizzativo allegato al presente atto;
- come previsto dalla DGR n. XI/491 del 2.8.2018 e dalla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, a seguito di un Accordo sottoscritto con ATS Città Metropolitana di Milano di trasferimento di risorse, è possibile contrattualizzare n. 2 posti presso la Comunità Gassa D'Amante, che

conseguentemente nel proprio assetto vedrà la presenza di n. 2 posti letto

a contratto e di n. 7 posti letto solo accreditati;

- La struttura risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito

presso la Direzione Generale Welfare come ente unico al n. 1211.

Tutto ciò premesso:

### **Tra**

l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con sede

legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, di cui rappresentante

legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino, rappresentata per la firma

del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la Programmazione

Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS),

dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del decreto n. 1 del 12.1.2018

e

l'Ente **REDANCIA PO S.R.L.** (ente unico), con sede in Crema (Cr), via Monte Nero

n. 13 - C.F. 01297510198, nella persona del legale rappresentante dott. Dario

Servetto

si stipula quanto segue:

### **Art. 1 -Assetto Organizzativo**

Ai sensi del D.P.R. 14.01.1997 la Struttura esplica funzioni terapeutico riabilitative

e socio-riabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, per il

trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile

ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero

ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo

periodo, comprese le funzioni riabilitative ospedaliere con il riconoscimento dei

posti letto equivalenti. Ferme restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione

organica, così come definiti con DGR n. 38133/98, il numero dei pazienti non può superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti letto autorizzati, nel rispetto delle discipline di cui all'allegato assetto organizzativo (allegato n. 1).

La struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

## **Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2).

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento

comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

### **Art. 3 - Sistema tariffario**

Le prestazioni di cui all'art. 1, rese a favore dei cittadini residenti nel territorio della Regione Lombardia, sono remunerate in base alle tariffe stabilite da provvedimenti regionali.

### **Art. 4 - Budget**

Annualmente l'ATS ed il soggetto gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi economici di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

### **Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008, DGR 9014/2009 e DGR 937/2010 e s.m.e i.

### **Art. 6 -Pagamenti**

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di

riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La struttura emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle giornate di degenza rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art. 2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 7 -Modifica degli acconti**

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

#### **Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta

Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009, nonché le iniziative sotto indicate.

#### Percorsi di cura

Adeguamento costante dei protocolli diagnostici e terapeutici adottati presso ciascuna unità operativa da depositare presso l'ATS.

#### **Art. 9 -Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 10 -Sanzioni**

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ATS le proprie controdeduzioni.

#### **Art. 11 - Durata**

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 01.06.2019. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di

cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.

#### **Art. 12 -Controversie**

Le parti convengono, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., che per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona.

#### **Art.13 - Codice di Comportamento**

La struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dall'ATS della Val Padana. La struttura approva il documento, e assume l'impegno di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

*(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)*

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

***per la ATS Val Padana***

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS

dott.ssa Mara Chiara Martinelli

***per la Struttura erogatrice***

**REDANCIA PO SRL**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Dario Servetto